

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO 24 MAGGIO 2006 IN MATERIA DI PERMESSI SINDACALI NAZIONALI RETRIBUITI (24 maggio 2006)¹

Tra ASSTRA e l'O.S. FAISA CISAL

Visto l'Accordo nazionale 24 maggio 2006

si conviene

1. il presente regolamento fa parte integrante dell'accordo 24 maggio 2006 in materia di permessi sindacali retribuiti;
2. le agibilità sindacali di cui al predetto accordo 24 maggio 2006 (cioè le aspettative o le ore di permesso) sono concesse nel numero massimo complessivo di 5.200 ore/anno, convenzionalmente corrispondenti ad un numero massimo complessivo di n. 3 dirigenti/anno, dalle aziende associate ad ASSTRA agli agenti, dipendenti a tempo indeterminato delle aziende stesse, membri di organi direttivi della Confederazione sindacale, della Federazione nazionale di categoria, del Sindacato regionale, provinciale della O.S.LL. firmataria del presente accordo; le predette agibilità non potranno essere comunque concesse ai dipendenti in periodo di prova. Ai dipendenti con contratto di apprendistato potranno essere concessi i soli permessi ad ore quando le assenze non siano incompatibili con il programma di formazione;
3. gli effetti del presente accordo, nei confronti di ogni singolo dirigente sindacale, cesseranno nel momento in cui, per qualsiasi motivo, dovessero venir meno i requisiti soggettivi previsti al precedente punto 2.;
4. le agibilità sindacali di cui al precedente punto 2. verranno fruite dalla O.S.L.L. interessata attraverso l'utilizzo di n. 2 permessi sindacali continuativi a tempo pieno (aspettative) e di n. 2.000 ore/anno di permesso;
5. la O.S.L.L. firmataria del presente accordo comunicherà, entro i mesi di novembre e di giugno di ciascun anno, a valere per i sei mesi successivi, la ripartizione dei permessi a tempo pieno (aspettative) e delle ore di permesso di cui al precedente punto 4. di pertinenza della O.S.LL., nonché le generalità degli agenti interessati, con indicazione delle aziende dalle quali questi ultimi dipendono e della quantità di benefici (aspettative o permessi) a ciascuno di essi assegnate. Tali comunicazioni vanno inoltrate esclusivamente dalla Segreteria nazionale sindacale ad ASSTRA, che provvederà, a sua volta, a darne notifica alle proprie associate, con procedura analoga a quella in atto per le agibilità ex art. 27 del c.c.n.l. 23.7.76;
6. la O.S.L.L. avrà la facoltà di sostituire, con un preavviso di almeno 30 giorni, con altro nominativo quello precedentemente indicato, ferme restando l'azienda e l'organizzazione sindacale di appartenenza;
7. le ore di permesso vanno richieste per ciascun interessato nei limiti delle quantità a ciascuno di essi attribuite e con le modalità stabilite dal presente accordo, direttamente alle aziende dalla struttura sindacale (Confederazione, Federazione nazionale, Sindacato regionale, provinciale a seconda dei casi) di cui fanno parte i dipendenti accreditati come previsto al precedente punto 5., con lettera motivata, nella quale devono essere indicate con esattezza le generalità degli agenti interessati;
8. i permessi ad ore, che per ragioni organizzative e di produzione non potranno essere fruiti per periodi inferiori alla settimana lavorativa o a multipli settimanali, saranno richiesti all'azienda con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, ovvero di cinque giorni se l'assenza supera la settimana;
9. i permessi continuativi a tempo pieno (aspettative), per ragioni organizzative e di produzione, avranno una durata non inferiore a 6 mesi. Eventuali proroghe, comunque di durata non inferiore a 6 mesi, saranno comunicate, con le modalità di cui al punto 5, comunque, con un preavviso scritto di almeno un mese rispetto alla scadenza del precedente periodo di assenza per aspettativa;
10. non è consentita la cessione dei benefici sindacali di cui al presente accordo da una organizzazione sindacale ad altra, né, da parte del titolare dei benefici ad altri soggetti beneficiari, né la fruizione anticipata, ovvero in anno successivo degli eventuali residui dell'anno di competenza;
11. la retribuzione corrisposta dalle aziende ai dirigenti sindacali di cui al presente accordo è quella che viene erogata attualmente nei casi di assenza per i permessi sindacali ex art. 27 del c.c.n.l. 23.7.76. Comunque, per

¹ Analoghe intese sono state sottoscritte anche da FILT CGIL-FIT CISL-UILTRASPORTI (Accordo del 18.11.04 e Regolamento del 8.5.06) e da UGL Autoferrotranvieri (Accordo e Regolamento del 17.1.07). Si fa rilevare che le differenze si sostanziano nelle diverse quantità di permessi.

quanto attiene la retribuzione da corrispondere ai dipendenti che usufruiranno dei permessi continuativi (aspettative), il presente accordo non intende modificare le situazioni già esistenti;

12. nei casi di permesso sindacale a tempo pieno (aspettative), la retribuzione corrisposta ai sensi del precedente punto 11. è comprensiva delle ferie, dei riposi, delle giornate concesse per festività soppresse, delle festività nazionali, nonché delle festività, delle semifestività, delle ferie e dei permessi e riposi attribuiti aziendali;

13. i periodi di permesso sindacale di cui al presente accordo sono validi ai fini della maturazioni delle anzianità anche specifiche;

14. quando ricorrano le condizioni di cui al presente accordo, saranno concessi i permessi e le aspettative, contemporaneamente e complessivamente, a non più di 1 dipendente per ciascuna azienda, fermo restando i numeri complessivi massimi di cui al precedente punto 4.

15. al termine di ciascun anno solare le parti si scambieranno, per il necessario confronto, informazioni inerenti le aspettative/permessi richiesti ed effettivamente utilizzati, i dirigenti che ne hanno fruito, suddivisi per territorio/azienda, ed eventuali ulteriori elementi di interesse che saranno ritenuti utili e concordati dalle parti stesse;

16. la materia trattata nel presente regolamento è riservata al livello nazionale e non può essere, quindi, oggetto di ulteriore negoziazione al livello locale. Le parti si impegnano fin d'ora ad una verifica congiunta dei suoi effetti, trascorso un anno dalla operatività del presente accordo o dall'eventuale istituzione del fondo di compensazione degli oneri tra le aziende associate ad ASSTRA. Tale verifica avrà effetto anche ai fini dell'eventuale riproporzionamento dei permessi sindacali di cui al presente accordo in relazione alla crescita od alla decrescita del numero degli addetti che in via preventiva si stima congiuntamente di 100.000 unità ed ai contenuti dell'accordo nazionale 28.9.1998. Le parti si riservano un ulteriore accertamento congiunto di tale consistenza.

Nota a verbale

Le parti si danno atto che con le previsioni di cui al precedente punto 12. hanno convenuto che i periodi di aspettativa assorbono integralmente, o in modo proporzionale al periodo di assenza, le ferie, i riposi e le compensazioni delle festività soppresse, nonché le ferie ed i riposi attribuiti aziendali e che le festività e le semifestività nazionali e locali, o attribuite aziendali, quando cadenti nel periodo di aspettativa, si intendono godute e non danno luogo ad alcuna ulteriore erogazione.

Nota a verbale

Le parti si danno atto che le soluzioni adottate con il presente accordo assolvono la previsione di cui al punto 3. dell'accordo 24 maggio 2006. Inoltre, tenuto conto della decorrenza del predetto accordo 24 maggio 2006, le parti si danno atto che le agibilità sindacali relative al periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006 sono state concesse e/o usufruite sulla base delle esigenze manifestate dalle organizzazione sindacale firmataria e non danno, pertanto, luogo ad alcuna compensazione.

ASSTRA

FAISA CISAL